

allegato A all'atto registrato a
Pordenone il 23 SET 2013 al
n° 6467 Mod. LI con
liquidati C. 168-0 di cui
per imposta IPOT. C. 2



Allegato A)

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE BIOART VISUAL

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE e DURATA - SCOPO e OGGETTO

Articolo 1

E' costituita ai sensi dell'art. 36 del codice civile l'associazione di promozione sociale denominata
"ASSOCIAZIONE BIOART VISUAL".

L'associazione si ispira ai principi e sottostà alle disposizioni della Legge n. 388/2000, adeguandosi altresì alle previsioni della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 23/2012.

Articolo 2

L'associazione ha sede legale in Budoia (PN), via della Liberazione n. 6, e ha durata illimitata.

Articolo 3

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, e si propone di promuovere la fotografia e le altre forme d'arte per la valorizzazione del patrimonio naturalistico, artistico e culturale del territorio nazionale e internazionale in cui opera e in particolare quello della regione Friuli Venezia Giulia.

L'associazione svolgerà attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, potrà:

- organizzare manifestazioni, incontri, conferenze, mostre, premi, concorsi, e corsi;
- pubblicare e/o editare riviste, saggi, illustrazioni, siti web e qualunque altro materiale per la promozione della cultura e di tutte le forme d'arte;
- creare contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'associazione è sorta.

L'associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'associazione è sorta.

Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazione, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.

L'associazione svolgerà attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

TITOLO II

PATRIMONIO ed ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE e RENDICONTO - AVANZI DIGESTIONE

Articolo 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsia-

Handwritten signatures and initials on the right margin.

si titolo; dai contributi in conto capitale da parte di enti pubblici; dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dai contributi di enti pubblici, dalle conazioni di enti privati e persone fisiche;
- dei redditi derivanti dai suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota associativa da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e quella annuale che tutti i soci dovranno versare entro un mese dall'inizio dell'esercizio.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, di conseguenza, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. L'adesione all'associazione non comporta, altresì, obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto ai versamento effettuato al momento dell'iscrizione o a quello annuale.

Articolo 5

L'esercizio sociale inizia il 1 (primo) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Entro il 31 (trentuno) Marzo di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e di quello preventivo per l'esercizio in corso che dovranno poi essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 6

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

SOCI

Articolo 7

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono soci dell'associazione: i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari.

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo; hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari.

Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e che sono in regola con il versamento della quota sociale.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di un voto singolo nelle assemblee convocate dal Presidente. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al consiglio direttivo

Adriano

Festivo

Diogene

recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il consiglio direttivo deve provvedere, anche tramite proprio delegato, in ordine alle domande di ammissione. Il provvedimento di accoglimento fa acquisire la qualifica di socio dalla data di presentazione della domanda stessa. Il provvedimento di diniego deve essere espresso e l'aspirante socio, entro 60 giorni dalla comunicazione può ricorrere al giudizio di un arbitro amichevole compositore secondo le regole stabilite dal presente statuto.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. In ogni caso il socio la cui condotta nuoccia al decoro dell'associazione o sia chiaramente in contrasto con lo scopo sociale ed i contenuti del presente statuto, sarà espulso ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo. Eventuale richiesta di riammissione all'associazione dovrà essere preventivamente approvata dallo stesso consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nei casi in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, gli è data facoltà di adire all'arbitro di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dello stesso.

Sono soci onorari coloro i quali, su delibera del consiglio direttivo, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali. Essi hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari salvo il versamento della quota sociale.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci dell'associazione;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, ogni qualvolta il Consiglio direttivo, o il Collegio dei Revisori dei Conti, lo ritengano necessario e qualora ne sia fatta richiesta da almeno il 20% dei suoi soci. L'assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire con avviso scritto, anche mediante posta elettronica, da spedire ai soci, e quando possibile a mezzo di comunicazione sulla stampa periodica nazionale, almeno trenta giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea è valida in prima convo-

Antonio Di Iorio

Pietro Spano

Dario Cacciari

cazione quando sono presenti almeno la metà dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa decide a maggioranza di voti presenti.

Per le modifiche al presente statuto occorre la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione mentre in seconda convocazione l'assemblea è valida indipendentemente dai numero dei presenti; l'assemblea comunque deciderà a maggioranza di voti dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Le votazioni avvengono secondo le modalità decise dai partecipanti; ogni socio può rappresentare in assemblea solo sé stesso. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Qualora la convocazione dell'assemblea sia richiesta dai soci, gli stessi devono presentare domanda al Presidente proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea:

- approva il rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio direttivo;
- provvede alla nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

Articolo 10

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno 2 (due) soci. L'assemblea, di volta in volta, determinerà il numero complessivo dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo resta in carica per un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al semestre su convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente presiede il Consiglio direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Al Consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione. Tra l'altro, il consiglio direttivo:

- predispone il rendiconto consuntivo e preventivo e la relazione annuale sull'attività da svolgere, che saranno poi sottoposti all'assemblea dei soci;
- stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno e chiede la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;
- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministra-

Adunanza

Presidente

Dario Clari



zione;

- emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea dei soci;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'assemblea;
- stabilisce la quota minima di versamento iniziale e annuale;
- delibera sull'espulsione dei soci dall'associazione.

Con le dimissioni di uno o più consiglieri è facoltà del consiglio stesso cooptare altri soci fondatori o in difetto ordinari e onorari. Le dimissioni della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo comportano in ogni caso la decadenza di tutto lo stesso consiglio e la convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il Presidente o, se manca, il vice presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'assemblea.

Articolo 11

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 12

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo e il libro degli aderenti all'associazione. Il segretario svolge anche la funzione di tesoriere che tiene la gestione della cassa dell'associazione.

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori del Conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e un supplente. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle loro riunioni, partecipano di diritto alle adunanze delle assemblee e del Consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui rendiconti.

Articolo 14

Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite e accettate a titolo gratuito e attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

Man Di. h
R. F. F. F. F.
D. S. S. S. S.

TITOLO V

SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei soci.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge, e fatta salva comunque ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità dando luogo ad un arbitrato rituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo e in mancanza vi provvederà su richiesta di una delle parti il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, o del Tribunale, ove ha sede l'associazione.

Articolo 17

Per tutto quanto non contemplato nei presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.

Budoia, 24 agosto 2013

Luigi Deo
Roberto
Antonio

